

La disobbedienza climatica per la prima volta al vaglio della Corte EDU: l'iniziativa «Décrochons Macron» tra libertà d'espressione e sanzioni penali

di Lorenzo Maspero

Title: The climate disobedience for the first time under the scrutiny of the ECHR: the initiative «Décrochons Macron» between freedom of expression and criminal sanction

Keywords: Climate disobedience; Freedom of expression; Criminal sanction

1. – Con la decisione che qui si annota la Corte europea dei diritti dell'uomo ha avuto l'occasione di affrontare per la prima volta la delicata questione della disobbedienza civile climatica.

Com'è noto, negli ultimi anni un numero crescente di organizzazioni si sta rendendo protagonista di atti di disobbedienza civile per far percepire, con la dovuta urgenza, il fallimento dell'azione governativa nelle politiche nazionali di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici (cfr. R. Louvin, M. Novakovic, E. Benedetti, *Contesting climate policy in the EU: Resistance, Repression, and Fundamental Rights*, in 76 *Rev. Intern. Aff.* 191, 192-193 (2025)). Tra le principali modalità attraverso cui questi movimenti di dissenso climatico esercitano una forte pressione sui Governi, si annoverano, ad esempio, il blocco del traffico stradale e ferroviario, l'incatenamento a edifici pubblici, gli imbrattamenti di opere d'arte o monumenti e il furto di beni simbolici di esiguo valore economico.

Siffatte forme di protesta rompono evidentemente con il carattere pacifico tipico dell'attivismo climatico "tradizionale" che coinvolge, di regola, tutte le generazioni nella lotta agli effetti nefasti del riscaldamento globale. Di questa cd. responsabilità intergenerazionale la Corte europea dei diritti dell'uomo (d'ora in avanti: Corte EDU) si è già peraltro occupata nell'ambito della storica sentenza del 9 aprile 2024 *Verein Klimaseniorinnen Schweiz et autres c. Suisse* (per un approfondimento, si vedano, *ex multis*, F. Gallarati, *L'obbligazione climatica davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo: la sentenza KlimaSeniorinnen e le sue ricadute comparate*, in questa *Rivista*, 2024, 1457-1478; C. Sartoretti, *La climate change litigation "sbarca" a Strasburgo: brevi riflessioni a margine delle tre recenti sentenze della Corte EDU*, in questa *Rivista*, 2024, 1479-1491; M. Carducci, *La sentenza KlimaSeniorinnen e il Carbon Budget come presidio materiale di sicurezza, quantitativa e temporale, contro il pericolo e come limite esterno alla discrezionalità del potere*, in questa *Rivista*, 2024, 1415-1433; G. Grasso, A. Stevanato, *Diritto di accesso al giudice, doveri di solidarietà climatica e principio di separazione dei poteri nella sentenza Verein Klimaseniorinnen Schweiz et autres c. Suisse*, in *Corti Sup. Sal.*, 2024, 571-589).

Per gli episodi di disobbedienza climatica, gli attivisti sono stati chiamati a rispondere in sede penale. Di fronte al potenziale danno per la tenuta del patto sociale su cui si fonda la comunità, i giudici di molti Paesi europei – come Francia,

Svizzera, Germania e Regno Unito (sul punto, cfr. D. Kuznetsov, *Adjudicating Climate Protest as a Tool of Modern Republicanism*, in 7 *Jus Cogens* 197, 208-214 (2025)) – hanno assunto il ruolo di “filtro”, legittimando la disobbedienza civile solo in determinate circostanze, vale a dire laddove le condotte fossero atte a perseguire l’interesse generale della collettività al contrasto dell’emergenza climatica, senza venir meno al rispetto dei principi essenziali della democrazia (cfr. in particolare L. Boinnard, *Quel rôle pour le juge face à la désobéissance civile?*, in *Rev. fr. dr. const.*, 2022, 814).

Come osservato in dottrina, fra le tesi difensive avanzate dagli attivisti climatici, ad aver avuto il maggior successo è stata quella basata sull’esercizio dei diritti fondamentali, quali in particolare la libertà di espressione e di riunione, sancite da numerosi testi costituzionali nazionali, nonché dagli artt. 10 e 11 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (d’ora innanzi, CEDU). Soprattutto in Francia, la *Cour de Cassation* ha più volte riconosciuto la piena validità di questo impianto argomentativo, confermando – pur in assenza di una specifica pronuncia della Corte EDU sul punto – che la disobbedienza civile ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 10 CEDU. Per questo motivo, nella modulazione della sanzione penale applicabile, il giudice è chiamato a bilanciare i valori costituzionali in gioco, in modo tale da limitare e, se del caso, escludere la punibilità delle condotte (in relazione a tale analisi, si v. in particolare F. Gallarati, *Climate disobedience. Criminal conduct or democratic right?*, in V.E. Albanese, S. Fanetti, R. Minazzi (Eds.), *Social Mobilisation for Climate Change*, London-New York, 2024, 185-186; cfr. attentamente altresì M. Jadoul, *Criminal defenses in environmental civil disobedience cases: necessity defense versus freedom of expression*, in *Ann. Droit Louv.*, 2022, 79-84).

Al contrario, la strategia difensiva imperniata sullo stato di necessità non ha trovato significative aperture da parte delle Corti supreme. Tale dinamica si è registrata in modo particolare in Svizzera, dove il *Tribunal Fédéral*, come già era accaduto nel caso della sentenza delle “Anziane per il clima”, non ha saputo cogliere come il riscaldamento climatico, per le catastrofi naturali di cui è responsabile, costituisca un pericolo reale e imminente per l’intera società. In quella vicenda di occupazione di una banca a Losanna da parte degli attivisti climatici, i giudici del *Tribunal Fédéral* avevano infatti ritenuto che la scriminante dello stato di necessità di cui all’art. 17 del Codice penale potesse trovare applicazione solo di fronte ad una situazione concreta e in presenza di un pericolo attuale e immediato, che deve realizzarsi nell’arco di poche ore (cfr. sul punto S. Gerotto, G. Grasso, *Giurisprudenza costituzionale in Svizzera nel biennio 2020-2021*, in *Giur. cost.*, 2022, 2520-2521; A. Nussbaumer, *La condamnation des activistes du climat par le Tribunal fédéral*, in *LawInside*, 31-07-2021, 6. Più di recente, ancora S. Gerotto, G. Grasso, *Giurisprudenza costituzionale in Svizzera nel biennio 2022-2023*, in *Giur. cost.*, 2024, 1988-1989 e A. Payer, *Mobile honorable et activisme climatique*, in *Crimen.ch*, 14-07-2023).

In questa cornice, la sentenza della Corte EDU in commento merita di essere approfondita, in quanto si inserisce e, di fatto, avvalorata il filone giurisprudenziale – ormai corroborato nella giurisprudenza francese sull’ammissibilità delle condotte di disobbedienza climatica – secondo cui l’interpretazione e l’applicazione della legge penale debbono essere compiute alla luce dei diritti fondamentali. A tale approccio, tutt’altro che semplice sul piano pratico, corrisponde anzitutto la disamina dello stretto legame che si instaura fra determinate condotte formalmente criminali e l’esercizio delle libertà democratiche. Inoltre, non ci si può esimere neppure dal valutare il ruolo propulsivo e trainante che le suddette condotte possono giocare in termini di legittimazione dell’ordinamento costituzionale (cfr. ancora F. Gallarati, *Climate disobedience, cit.*, 187). Invero, i fatti di disobbedienza climatica interessano molto

spesso persone emarginate dal circuito democratico rappresentativo, che intendono in questo modo creare le condizioni per una migliore convivenza civile e superare il sentimento di sfiducia generalizzata verso l'operato delle istituzioni (in questo senso, si vedano J. Lemons, D.A. Brown, *Global climate change and non-violent civil disobedience*, in 11 *Ethics in Sc. & Env. Pol.* 3 (2011); R. Celikates, *Rethinking Civil Disobedience as a Practice of Contestation – Beyond the Liberal Paradigm*, in 23 *Constellations* 37 (2016); nonché, più in generale, H. Arendt, *Crises of the Republic: Lying in Politics, Civil Disobedience, On Violence, Thoughts on Politics and Revolution*, New York, 1972, 3-233).

2. – La questione sottoposta all'attenzione della Corte EDU nasce da tre distinte vicende giudiziarie riguardanti le azioni di protesta – qualificate come «Décrochons Macron» – intraprese da alcuni attivisti per il clima nelle città francesi di Parigi, Lingolsheim e La Roche-de-Glun.

I vari ricorrenti sono membri e sostenitori di «Action non-violente COP21», movimento cittadino transalpino che, dinanzi alle ingiustizie sociali generate dalla crisi climatica, ha scelto di impegnarsi a favore del pianeta tramite una strategia non violenta che può giungere fino al compimento di atti di disobbedienza civile (su questi episodi di dissenso sulle politiche climatiche nell'esperienza francese, cfr. R. Louvin, *Resilienza e resistenza climatica: riflessioni a partire da recenti vicende francesi*, in AA.VV. (a cura di), *Scritti in memoria di Beniamino Caravita di Toritto*, Napoli, 2024, 366-369; F. Paccaud, *Le climat a ses raisons que le droit pénal n'ignore plus: commentaire de la décision du Tribunal correctionnel de Lyon du 16 septembre 2019*, in *Rev. jur. de l'envir.*, 2021, 123-126). Tale movimento, fra il febbraio e il luglio del 2019, aveva promosso numerose iniziative di rimozione dei ritratti ufficiali del Presidente della Repubblica Emmanuel Macron dalle pareti delle sedi municipali a cui erano affissi. Ad avviso dei *décrocheurs*, il vuoto simbolico derivante dalle asportazioni dei ritratti – documentate in tempo reale e diffuse sui *social network* – serviva a rappresentare simbolicamente l'inerzia politica nella lotta contro i cambiamenti climatici. Da qui l'ulteriore scelta degli attivisti di conservare i ritratti del Presidente Macron fintantoché il Governo non avesse adottato le misure climatiche adeguate al rispetto degli impegni assunti dallo Stato durante la XXI Conferenza internazionale sul clima.

Le descritte condotte di protesta avevano dato luogo ad approfondite indagini da parte delle forze di polizia, ricomprendenti perquisizioni domiciliari, sequestri del materiale informatico e prelievi delle impronte genetiche. Se in sede di giudizio di primo grado i tribunali penali di Strasburgo, Parigi e Valence avevano assunto posizioni differenziate, al contrario i *décrocheurs* erano stati tutti condannati dalle Corti d'appello di Colmar, Parigi e Grenoble ad una pena pecuniaria con sospensione condizionale per il reato di furto in concorso ai sensi degli artt. 311-1 e 311-4 del Codice penale. Segnatamente, le sentenze di appello avevano ritenuto che il successivo rifiuto degli attivisti di restituire i ritratti del Presidente Macron generasse una forte incertezza sulla portata dell'iniziativa di protesta, non veicolando chiaramente l'esclusiva finalità di voler promuovere il dibattito pubblico sulla crisi climatica.

Adita la Corte di cassazione, gli attivisti avevano riproposto la tesi difensiva basata sulla presunta violazione della loro libertà d'espressione garantita dall'art. 10 CEDU, asserendo che le incriminazioni per furto, unitamente alle misure d'indagine che le avevano precedute, avessero un effetto dissuasivo sulla partecipazione ad iniziative militanti e non violente nell'ambito di un dibattito di interesse generale. Tuttavia, in tutti e tre i casi, con le sentenze pronunciate il 18 maggio 2022 – largamente sovrapponibili sul piano del contenuto delle

motivazioni – la Corte di cassazione giudicava legittime le decisioni delle Corti d'appello di condannare i *décrocheurs*, data la natura delle condotte di disobbedienza civile contestate nella fattispecie. Nello specifico, la Corte di Cassazione accertava che, sebbene le condotte di *décrochage* si collocassero nella sfera di un'azione militante volta a richiamare l'attenzione dei pubblici poteri e dell'opinione pubblica e, di conseguenza, potessero godere della protezione dell'art. 10 CEDU, le pene inflitte non risultavano sproporzionate rispetto al valore simbolico del ritratto del Presidente della Repubblica, al rifiuto di restituirlo, nonché alla circostanza che il furto fosse stato commesso in gruppo (§ 20, 30 e 39).

3. – Contro le pronunce poc'anzi esaminate, i *décrocheurs* hanno presentato distinti ricorsi davanti alla Corte EDU, la quale, data la somiglianza e la ricevibilità degli stessi, ha ritenuto opportuno esaminarli congiuntamente in un'unica sentenza. Al pari di quanto già accaduto nel corso delle vicende processuali interne, gli attivisti hanno lamentato dinanzi ai Giudici di Strasburgo che le condanne subite per furto in concorso costituissero una lesione sproporzionata della loro libertà d'espressione sancita dall'art. 10 CEDU.

Prima di entrare nel merito della decisione, è bene però richiamare il contenuto del primo ricorso, in quanto, tra quelli depositati, risultava essere il più articolato sul piano delle censure relative alla violazione della suddetta norma convenzionale.

I ricorrenti ritenevano anzitutto che la prospettata disponibilità di altri mezzi per poter esprimere le proprie opinioni non fosse sufficiente a giustificare la necessità sociale di punire le azioni di *décrochage*. Tali condotte, a loro avviso, rappresentavano una forma d'espressione certamente più mobilitante ma comunque non violenta e, in ogni caso, erano state intraprese soltanto dopo aver constatato l'inefficacia del dibattito pubblico promosso attraverso le modalità tradizionali di attivismo climatico (§ 67).

In secondo luogo, i ricorrenti contestavano l'insufficienza della motivazione della Corte d'appello basata sul rischio di una possibile *escalation* delle proteste. Dal loro punto di vista, le iniziative non avevano mostrato alcuna ostilità nei confronti del rispetto della legge, essendo state organizzate in modo da non eccedere quanto potesse essere socialmente tollerato (§ 68).

Un'altra doglianza riguardava la proporzionalità dell'ingerenza, in ragione della mancata restituzione del ritratto del Presidente Macron. Secondo i ricorrenti, le cd. «*réquisitions temporaires*» costituivano parte integrante del messaggio che intendevano trasmettere all'opinione pubblica circa l'inazione dell'Esecutivo in campo climatico (§ 69; cfr. altresì § 77 a proposito del secondo ricorso).

Inoltre, essi sostenevano che anche il carattere collettivo dell'azione fosse un elemento imprescindibile, trattandosi di un movimento di protesta orientato a svolgere una funzione di «*chien de garde social*». Per questo motivo, secondo i ricorrenti, i giudici non avrebbero dovuto applicare la circostanza aggravante del concorso (§ 70).

I *décrocheurs* affermavano poi che la loro condanna non potesse essere giustificata neppure dal valore simbolico del ritratto del Presidente della Repubblica e dall'offesa alla sua dignità e alle sue funzioni. Siffatto approccio risultava infatti incompatibile con l'abolizione del reato di ingiuria al Capo dello Stato, nonché con la giurisprudenza della Corte EDU relativa alla tutela della reputazione dei Capi di Stato (sentt. *Eon c. Francia*, 14 marzo 2013; *Otegi Mondragon c. Spagna*, 15 marzo 2011, su cui si v. M.S. García, *Los límites de la libertad de expresión en el debate político*, in *Rev. Der. Com. Eur.*, 2012, 575-591). In aggiunta a ciò, i ricorrenti evidenziavano che la presenza del ritratto nei municipi

fosse una mera consuetudine repubblicana, priva di legami con la protezione dell'integrità dei simboli nazionali (§ 71).

Da ultimo, benché la pena inflitta fosse moderata, i ricorrenti ritenevano che le pressioni subite durante le indagini potessero avere un effetto deterrente sul futuro esercizio delle libertà democratiche (§ 72; su questo profilo, si vedano altresì il secondo e il terzo ricorso degli attivisti § 75 e 80).

4. – Prima dei suddetti ricorsi, la Corte di Strasburgo non si era ancora pronunciata sulle risposte giurisdizionali fornite dalle Corti nazionali agli atti di disobbedienza civile climatica.

Tuttavia, la copiosità della giurisprudenza convenzionale sul dettato dell'art. 10 CEDU – che, nel tempo, ha assunto una chiara funzione ausiliaria di tipo esegetico – si è rivelata centrale nell'affrontare la questione. La Corte ha infatti da subito affermato che l'art. 10 CEDU tutela non solo le parole o gli scritti, giacché «le idee o le opinioni di una persona possono essere espresse anche attraverso le condotte o i comportamenti» (§ 87). Nel far ciò, si può notare come i Giudici di Strasburgo abbiano richiamato l'attenzione (anche) su alcune loro recenti decisioni, nelle quali avevano statuito che il divieto di manifestazioni pubbliche giustificate da preoccupazioni di carattere ambientale fosse contrario alla libertà di espressione protetta dall'art. 10 CEDU (sentt. *Bryan e altri c. Russia*, 27 giugno 2023, § 85; *Friedrich e altri c. Polonia*, 20 giugno 2024, § 248. Su quest'ultima pronuncia cfr. in particolare le osservazioni sul ruolo della CEDU nella protezione dell'attivismo ambientale di V. Vomáčka, *Environmental Activism From the Perspective of Human Rights Protection (on the Judgment of the ECHR in Friedrich and Others v. Poland and the Ruling of the Czech Constitutional Court I. ÚS 2956/23)*, in 73 *Czech Env. L.* 95 (2024)).

Così, una volta valutate le finalità (denuncia sociale della presunta inerzia dello Stato di fronte al cambiamento climatico) e le modalità (assenza di violenza, presenza di giornalisti e diffusione di comunicati stampa e contenuti sui *social network*) delle infrazioni dei *décrocheurs*, la Corte EDU è giunta a riconoscere che le condanne per furto pronunciate nei loro confronti avevano costituito un'ingerenza nella sfera protetta dalla libertà d'espressione di cui all'art. 10 CEDU.

Tuttavia, come ha scritto la Corte, tale libertà non può ritenersi violata, qualora l'ingerenza, ai sensi del par. 2 della suddetta norma convenzionale: *i*) risulti prevista dalla legge; *ii*) persegua almeno uno scopo legittimo; *iii*) sia necessaria in una società democratica.

Quanto ai primi due requisiti, la Corte si è limitata a constatare che l'ingerenza trovava fondamento negli artt. 311-1 e 311-4 del Codice penale e rispondeva agli obiettivi di difesa dell'ordine e di prevenzione dei reati. Diversamente, la conformità della restrizione al criterio del «nécessaire dans une société démocratique» è stata oggetto di un più severo scrutinio, divenendo il perno del *reasoning* della sentenza in commento.

Su quest'ultimo punto, la Corte EDU si è sostanzialmente mossa nel solco del proprio orientamento – consolidato dalla sentenza *Sanchez c. Francia* del maggio 2023 (in particolare § 145; per un approfondimento su tale vicenda cfr. M. Tomasi, *La Corte EDU torna sui caratteri del discorso politico online: una diluizione della libertà di manifestazione del pensiero?*, in questa *Rivista*, 2024, 741-752; P. Dunn, *Carattere eccezionale dell'“hate speech” e nuove forme di responsabilità per contenuti di terzi nella giurisprudenza EDU*, in *Oss. AIC*, 2023, n. 6, 238-257) – secondo cui l'ingerenza contestata agli organi giurisdizionali nazionali deve essere esaminata sotto il profilo della sua proporzionalità rispetto allo scopo legittimo perseguito, nonché della pertinenza e sufficienza delle motivazioni volte a giustificarla. Ciò esige non soltanto una valutazione sulla necessità della misura,

ma anche sulla natura e gravità delle sanzioni penali applicate. La Corte EDU ha infatti più volte ribadito che i giudici nazionali sono tenuti a procedere con estrema cautela quando si tratta di esercitare la potestà punitiva (sent. *Bouton c. Francia*, 13 ottobre 2022, § 46 e 53, su cui si veda in particolare C. Salazar, *Il movimento Femen dinanzi alla Corte di Strasburgo: qualche considerazione sul “caso Bouton”*, in *giudicedonna.it*, 3-4, 2022, 1-12, spec. 8-11), poiché anche sanzioni penali di modesta entità possono avere effetti dissuasivi sull'esercizio della libertà d'espressione (sent. *Mor c. Francia*, 15 dicembre 2011, § 61). Così, in continuità con la propria interpretazione fortemente garantista dell'art. 10 §2 CEDU, la Corte ha affermato, ancora una volta, che, nel contesto specifico del dibattito politico e delle questioni di interesse generale, il margine di apprezzamento di cui dispongono le autorità nazionali nell'imporre restrizioni alla libertà di espressione «è particolarmente ristretto» (sent. *Glukhin c. Russia*, 4 luglio 2023, § 51, su cui si v. G. Mobilio, *La Corte EDU condanna il ricorso alle tecnologie di riconoscimento facciale per reprimere il dissenso politico: osservazioni a partire dal caso Glukhin c. Russia*, in questa *Rivista*, 2024, 695-705).

Ebbene, è proprio a questo riguardo che si può individuare il profilo forse più innovativo della sentenza in commento. Per la prima volta, infatti, la Corte EDU ha rilevato che l'esercizio della libertà d'espressione con riferimento alla lotta contro il cambiamento climatico deve beneficiare di un elevato di livello di protezione da parte delle autorità nazionali, in quanto si tratta di un tema di interesse generale (§ 101). Nel prendere tale posizione, la Corte ha fatto riferimento al suo precedente più significativo in materia, vale a dire la già citata sent. *Verein Klimaseniorinnen Schweiz et autres c. Suisse* (§ 96-98). In quella occasione, i Giudici di Strasburgo avevano infatti qualificato la questione del riscaldamento globale come «una delle più preoccupanti della nostra epoca» (sent. *Verein Klimaseniorinnen Schweiz e altri c. Svizzera*, 9 aprile 2024, § 410).

5. – Alla luce di tali considerazioni, la Corte EDU ha ritenuto che, nei casi di specie, le autorità giurisdizionali nazionali non avessero ecceduto il margine di apprezzamento loro riconosciuto, escludendo pertanto la violazione dell'art. 10 CEDU.

Secondo i Giudici di Strasburgo, la condanna degli attivisti si fondava su motivi al tempo stesso pertinenti e sufficienti. La Corte EDU ha così accolto la ricostruzione operata dai giudici nazionali, i quali avevano sostenuto che la mancata restituzione dei ritratti del Presidente della Repubblica, a seguito della loro rimozione dalle sedi municipali, non consentiva di fugare il dubbio di un danno irreversibile ad un bene dotato di valore simbolico e collocato in un luogo pubblico. Per questa ragione, le Corti nazionali avevano proceduto alla distinzione fra, da un lato, l'asportazione dei ritratti – giudicata idonea ad esprimere chiaramente il messaggio di protesta e, pertanto, di per sé non sufficiente a integrare un illecito penale senza incorrere in una violazione dell'art. 10 CEDU – e, dall'altro, la successiva requisizione temporanea dei ritratti, che invece costituiva il reato di furto (§ 113).

In quest'ottica, la Corte EDU ha affermato in maniera netta che l'approccio militante dei ricorrenti – fondatosi sulla commissione volontaria di un'infrazione – era tale da determinare che le misure d'indagine censurate fossero «parte integrante della loro strategia di comunicazione» (§ 115).

Inoltre, è bene segnalare che la Corte, dato l'importo esiguo delle sanzioni pecuniarie e la loro sospensione condizionale, ha giudicato le condanne avverso i ricorrenti non sproporzionate rispetto allo scopo legittimo perseguito. La scelta di sanzioni fra le più lievi possibili, evidenziava, ad avviso della Corte di Strasburgo, l'attenzione dei giudici nazionali alla natura e al contesto delle condotte

contestate, nonché alle motivazioni dei ricorrenti, che avevano agito nell'ambito di un'iniziativa militante e al di fuori di ogni interesse personale o finanziario. (§ 117 e 118). Siffatta moderazione nell'esercizio della potestà punitiva con riferimento alla libertà d'espressione dei *décrocheurs* ha portato la Corte EDU ad assumere una posizione parzialmente diversa rispetto al caso *Rouillan c. Francia* del 23 giugno 2022. In quella vicenda, pur riconoscendo la pertinenza e la sufficienza delle ragioni addotte dai giudici nazionali, la Corte EDU aveva ritenuto «non necessaria in una società democratica» l'applicazione della pena detentiva per il reato di apologia di atti terroristici nei confronti del ricorrente. Costui, già membro in passato di un gruppo terroristico, aveva dichiarato, a margine degli attentati avvenuti a Parigi nel novembre 2015, che gli esecutori si erano «battus courageusement». Secondo la Corte EDU, le affermazioni del ricorrente, pur risultando fortemente discutibili, erano state pronunciate nel contesto di un dibattito di interesse generale, che lasciava poco spazio a severe restrizioni della libertà d'espressione da parte delle autorità nazionali (§ 75; si v. per comprendere al meglio la posizione della Corte EDU, J.M. Larralde, *Apologie d'actes de terrorisme et débat d'intérêt général*, reperibile sul sito dell'*Institut international des droits de l'Homme et de la paix*, 5-7-2022).

Infine, nel dispositivo della sentenza in esame, la Corte EDU ha accolto con favore l'evoluzione della giurisprudenza francese (§ 119). Qui il riferimento è alla pronuncia della Corte di Cassazione del 29 marzo 2023, che aveva rigettato il ricorso del Pubblico ministero avverso l'assoluzione dei *décrocheurs* pronunciata dalla Corte d'appello di Tolosa. In quel caso, i giudici d'appello, all'esito del necessario test di proporzionalità dell'ingerenza ai sensi dell'art. 10 §2 CEDU, avevano fondato la propria decisione sul fatto che il reato fosse giustificato da una questione di interesse generale, quale è quella dei cambiamenti climatici. A ciò si aggiungevano poi l'assenza di lesione alla dignità del Presidente della Repubblica e alla sua funzione, nonché l'esiguo valore materiale dei beni e dei danni cagionati alle autorità locali interessate (§ 47; cfr. su tale vicenda T. Besse, *Président décroché, répression neutralisée*, in *Dalloz Actualité*, 18-4-2023).

6. – Sebbene i ricorsi presentati dagli attivisti climatici non abbiano avuto esito positivo, la sentenza della Corte EDU sul caso *Ludes e altri c. Francia* del 3 luglio 2025 ha confermato che le condotte di disobbedienza civile climatica rientrano nell'ambito di tutela della libertà di espressione garantita dall'art. 10 CEDU, configurandosi come una forma giuridicamente e moralmente ammissibile di reazione all'inazione dei Governi dinanzi alle conseguenze del riscaldamento globale.

I Giudici di Strasburgo hanno pertanto suggellato l'orientamento già da tempo affermatosi nella giurisprudenza della Corte di Cassazione francese, la quale ha accolto espressamente la libertà d'espressione di cui all'art. 10 CEDU, quale causa di giustificazione idonea a modulare – come nei casi oggetto della pronuncia – o finanche escludere – come nel richiamato giudizio successivo all'esame della Corte EDU – la punibilità di condotte che, pur formalmente criminali, siano poste in essere al fine di perseguire uno scopo di interesse generale, risultino necessarie a tale scopo e non arrechino un pregiudizio eccessivo ai beni giuridici protetti dalla norma penale violata (in questo senso, F. Gallarati, *Climate disobedience*, *cit.*, 185-187). Nel suo ragionamento, in particolare, la Corte EDU sembrerebbe aver individuato – coerentemente con i principi generali elaborati dalla sua giurisprudenza in materia di restrizioni alla libertà d'espressione – nel cd. test di “necessità dell'ingerenza in una società democratica” lo strumento attraverso cui definire l'esatto confine che separa, da un lato, le condotte che, per la natura e il contesto in cui si sono svolte, rientrano nei limiti

del comportamento virtuoso del cittadino e, dall'altro, quelle che, invece, oltrepassano tale soglia.

Tale valutazione non è, in ogni caso, priva di difficoltà. I giudici potrebbero infatti essere chiamati ad assumere la delicata funzione di *trainer-judges* e a ricorrere al «dynamic instrumentalism» nell'applicazione dell'esercizio della libertà di espressione (o, eventualmente, della scriminate dello stato di necessità). Secondo questo modello di giustizia, il giudice non si limita ad applicare passivamente principi e regole prestabilite, ma collabora attivamente alla soddisfazione degli obiettivi sociali e politici (cfr. su questo argomento, già, F. Ost, *Juge-pacificateur, juge-arbitre, juge-entraîneur. Trois modèles de justice*, in F. Ost, P. Gérard, M. van de Kerchove (Eds.), *Fonction de juger et pouvoir judiciaire. Transformations et déplacements*, Bruxelles, 1983, 1-70 e D. Trubek, *Toward a social theory of law: An essay on the study of law and development*, in 82 *Yale L.J.* 1 (1972), così come ripresi da M. Jadoul, *Criminal defenses in environmental civil disobedience cases*, cit., 84-85).

Data la rilevanza e l'attualità del tema, si può immaginare che l'approccio adottato dai Giudici di Strasburgo sia destinato a fungere da "bussola" nelle numerose cause relative a episodi di disobbedienza climatica attualmente pendenti innanzi ai Tribunali nazionali, *ivi* compresi quelli italiani. Nell'affrontare tali vicende, i giudici nazionali non dovranno trascurare come la Corte EDU, nella sentenza in esame, abbia affermato in maniera forse ancor più netta rispetto a quanto fatto nella sent. *Verein Klimaseniorinnen Schweiz et autres c. Suisse* che il cambiamento climatico costituisce una questione di interesse generale meritevole di un elevato livello di protezione della libertà d'espressione.

In questo modo, la Corte EDU ha, di fatto, respinto le accuse secondo cui la disobbedienza civile contro le politiche climatiche dei Governi sarebbe ingiusta o fuorviante dal punto di vista democratico. Al contrario, forme di dissenso come quelle intraprese dai *décrocheurs* colmano i *deficit* strutturali che la democrazia rappresentativa presenta proprio nel caso della questione climatica (per un approfondimento su questo tema, cfr. altresì le osservazioni di B. Kiesewetter, *Klimaaktivismus als ziviler Ungehorsam*, in *Zeitschrift für Praktische Philosophie*, 2022, 77, in part. 107-108). Ne discende pertanto che le proteste per il clima devono essere inquadrare come modalità di esercizio di una responsabilità collettiva intergenerazionale (cfr. G. Schaafsma, *Civil Disobedience, the Climate Crisis and Democracy*, in 44 *Filos. & Praktijk* 324, 335-336 (2023)), la cui legittimità risiede proprio nella pretesa di difendere «l'interesse generale contro le pratiche, le politiche e le leggi che lo contraddicono» (cfr. X. Renau, *Petit manuel de désobéissance civile*, Paris, 2009, 35).

Lorenzo Maspero

Dip.to di Scienze Politiche e Internazionali

Università degli Studi di Genova

lorenzo.maspero@edu.unige.it